

CNOS-FAP

DL RILANCIO (DL 34/2020 ""Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").

Analisi norme di interesse degli Enti di Formazione Professionale

Di seguito si riportano gli interventi contenuti nel c.d. DL "Rilancio" (DL 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio u.s.) di maggiore interesse per la rete Forma distinti in:

1. interventi relativi ai sistemi formativi, con particolare riferimento ai percorsi di leFP
2. interventi che riguardano gli enti, in senso di strutture e soggetti giuridici
3. interventi che riguardano i lavoratori degli enti. In particolare, le norme che prorogano gli ammortizzatori sociali (assegno ordinario FIS).

1. SISTEMI FORMATIVI

1.1 Conservazione validità anno formativo 2019/2020

Il DL prevede (art. 91) la conservazione dell'anno formativo dei percorsi leFP, IFTS e ITS anche in deroga alle vigenti disposizioni che definiscono il monte orario minimo da realizzare per passare all'annualità formativa successiva o per sostenere l'esame finale al termine dei percorsi.

1.2 Conservazione dei contributi assegnati per l'attività formativa

Al comma 2 dell'articolo 91 si prevede anche una deroga al DPR 22/2018 in materia di ammissibilità delle spese a valere sui Fondi comunitari nel caso in cui non si siano raggiunti i livelli qualitativi e quantitativi prescritti. Dal momento che nella maggior parte dei casi i percorsi di leFP sono finanziati con risorse europee dei Programmi Operativi Regionali (POR) la norma consente di non vedersi applicare delle decurtazioni rispetto ai contributi inizialmente assegnati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi formativi, trattandosi di situazione dettata da necessità.

Si aggiunge, poi, che gli enti assicurano, il recupero delle attività formative o di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Gli stessi enti, ne individuano le relative modalità.

Nel testo del DL non hanno trovato accoglimento le proposte di:

- *istituire un fondo per la didattica a distanza, per device e connessioni, nonché per la formazione dei docenti;*
- *prevedere un fondo per le spese di sanificazione.*

2. CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI ENTI

2.1 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

L'articolo 125 del DL prevede in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (quali, ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), viene riconosciuto un **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro** (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanter, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di **60.000 euro**, nella misura del **60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020**.

Per l'**operatività** del credito di imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, è necessaria l'adozione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

2.2 Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (contributi erogati da Invitalia)

L'articolo 77, modificando l'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, estende anche agli enti del terzo settore contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari. In particolare, i contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, pari a 50 milioni di euro, che l'INAIL trasferisce ad Invitalia per la successiva erogazione a favore dei beneficiari, sono estesi anche agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2.3 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti, anche agli enti del terzo settore, l'articolo 120 riconosce un credito d'imposta in misura pari al **60 % delle spese per investimenti**, per un massimo di **80.000 euro**, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di **carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

2.4 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Anche per gli enti del Terzo settore è previsto un credito d'imposta in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

2.5 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

L'articolo 246 prevede la concessione di contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. Il contributo è destinato agli Enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r),s), t), u), v), w) e z).

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica (bando) avviata dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono destinare ulteriori risorse all'intervento a valere sui propri Programmi Operativi FERS e FSE.

2.6 Aumento del Fondo per il terzo settore

Per l'anno 2020, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo per il terzo settore, è incrementata di 100 milioni di euro.

3. MISURE PER I LAVORATORI

3.1 Proroga Assegno ordinario FIS

La fruizione delle indennità di assegno ordinario a valere sul FIS, ai sensi dell'articolo 71, è prorogata di ulteriori 9 settimane, fino al 31 ottobre 2020. Nello specifico, la durata massima dell'indennità, fissata in 18 settimane, è così ripartita:

- per periodi decorrenti dal **23 febbraio 2020** al **31 agosto 2020**, sono fruibili nove settimane **incrementate di ulteriori cinque settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- per i periodi decorrenti dal **1 settembre 2020** al **31 ottobre 2020**, è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento.

La stessa disposizione chiarisce che anche per l'accesso alle prestazioni del FIS è necessaria l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Infine, si specifica che la prestazione FIS è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del DL 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.

3.2 Congedi per i dipendenti

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi – bonus baby sitter (Modifiche agli articoli 23 e 25 del DL 18/2020 convertito dalla L. 27/2020)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **trenta giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di **1.200 euro** (il DL 18/2020 ne prevedeva 600), fino a 2.000 nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, da utilizzare per prestazioni effettuate per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

3.3 Proroga divieto licenziamenti collettivi ed individuali

Il **divieto di licenziamenti** collettivi ed individuali, indipendentemente dal numero dei lavoratori, già previsto dal DL "Cura Italia" (art. 46 del d.l. 18/2020) fino al 16 maggio 2020, è prorogato di ulteriori 3 mesi, fino al prossimo **17 agosto**. Pertanto, l'apertura di una procedura di riduzione, ma anche di cessazione dell'attività aziendale, dovrà essere rinviata al 18 agosto 2020.

Inoltre, la sospensione riguarda anche le procedure avviate dal 24 febbraio 2020 e non concluse al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia"). In questo caso, qualora l'azienda abbia intrapreso la procedura dopo il 23 febbraio, potrà provvedere al suo "congelamento" sino al 17 agosto 2020, avviando contestualmente la richiesta di ammortizzatore sociale.

3.4 Proroga dei contratti a termine senza causale

E' possibile rinnovare o prorogare, ai sensi dell'articolo 93, i contratti a termine già in essere oltre dodici mesi senza la causale **fino al 30 agosto 2020**.

3.5 Proroga della Naspi e della DIS-COLL

Nel caso in cui il periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, i percettori di Naspi o DIS- COLL continuano a percepire le indennità per **ulteriori due mesi**, a condizione che non siano percettori delle indennità di € 600 previste del DL 18/2020, c.d. "Cura Italia" (lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e gli autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo).